



## **Titolo**

Processo sportivo in genere - legittimazione a ricorrere - interesse a ricorrere

## **Descrizione**

Benché revocata in dubbio da parte della dottrina, la distinzione fra legittimazione ad agire e interesse a ricorrere mantiene una sua perdurante validità (la ribadisce da ultimo Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22). Nel giudizio impugnatorio la legittimazione ad agire spetta al soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l'ingiusta lesione della propria situazione giuridica; posizione che lo distingue dal *quisque de populo* rispetto all'esercizio del potere. L'interesse ad agire è caratterizzato dalla "*prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato*" (Cons. Stato, Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 49, § 16.8). Tale interesse deve essere non solo personale e diretto, ma anche attuale e concreto, e non solo ipotetico e virtuale per fornire una prospettiva di vantaggio (Cass. civ., SS. UU., 2 novembre 2007, n. 23031).

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 96/CFA/2021-2022/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 47 e 49 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0096 CFA del 22 giugno 2022 (sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva-sig. Matheus Serminio Pozzi/Divisione Calcio a 5)**